



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B**

RIUNIONE VENERDÌ 16 MAGGIO 2014

1. Ricorso REGGINA CALCIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al sig. Giuseppe Ranieri;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85, lett. B, paragrafo VI, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. (nota n. 5705/680 pf13-14 SP/blr del 7.4.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

2. Ricorso REGGINA CALCIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 5 al sig. Giuseppe Ranieri, per violazione dell'art. 85, lett. B, paragrafo VI/VII, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S.;
- inibizione per mesi 2 al sig. Sergio Giordano, per violazione dell'art. 8, comma 1, C.G.S.;
- penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e ammenda di €7.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore, inflitte seguito deferimenti del Procuratore Federale ((nota n. 6069/707 pf13-14 SP/blr del 22.4.2014). (nota n. 6070/694 pf13-14 SP/blr del

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto:

- riduce a 1 punto di penalizzazione in classifica la sanzione inflitta alla reclamante;
- ridetermina in mesi 2 l'inibizione inflitta al Sig. Giuseppe Ranieri.

Annulla per il resto.



22.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014)

4. Ricorso TERNANA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Zito Antonio seguito gara Ternana/Bari del 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Zito Antonio a 3 giornate effettive di gara più l'ammenda di € 1.000,00.

3. Ricorso S.S.C. NAPOLI

avverso le sanzioni:

- obbligo di disputare due gare a porte chiuse;
- ammenda di € 20.000,00 ex art. 14 n. 2 C.G.S. ed ammenda di € 40.000,00 ex art. 12 n. 3 C.G.S.,

inflitte alla reclamante seguito gara Tim Cup, Fiorentina/Napoli del 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni nelle misure seguenti:

- obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse;
- ammenda ex art. 14, 2, C.G.S. di € 70.000,00 con diffida;
- ammenda di € 40.000,00 ex art. 12, 3, C.G.S..

5. Ricorso A.C. CHIEVO VERONA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Pellissier Sergio seguito gara Chievo Verona/Torino del 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** al ricorso, dichiara estinto il procedimento.

